

Associazione Famiglia e Solidarietà
Via E. Marelli n. 6 Catania
Codice fiscale 93018880877

Libro Verbali Assemblea Soci



**Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 29 Settembre 2020 dell'
Organizzazione di Volontariato "Associazione Famiglia e Solidarietà".**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 29 del mese di settembre alle ore 19 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 28 settembre 2020 alle ore 17, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Famiglia e Solidarietà" Odv in Viale Andrea Doria n. 65, a Catania, abitazione del socio Marino Marcella, con il seguente ordine del giorno:

*Approvazione delle modifiche statutarie deliberate nel corso del consiglio di amministrazione dell'Associazione Famiglia e Solidarietà in data 27/07/2020.

Presiede il Presidente dell'Associazione Sig. Condorelli Rosario. Funge da segretario il signor Giuseppe Inguanti il quale ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto dell'ente verifica la presenza dei soci e riceve alcune deleghe di soci impossibilitati a presenziare. Risultano presenti: Condorelli Rosario, Inguanti Giuseppe, Di Chiara Giovanni, Ardini Renata, Marletta Maria, Marino Marcella e Nicolosi Andrea.

Hanno presentato delega: Longhitano Marcello (Marletta Maria), Condorelli Mario Andrea (Marino Marcella), Di Gaetano Daniela (Nicolosi Andrea) e Raimondo Dorian (Inguanti Giuseppe). Risulta assente Pontorno Angela.

Essendoci il numero legale dei tre quarti degli associati richiesto per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto, il presidente sig. Condorelli Rosario dichiara aperta la seduta.

Il presidente premette che il decreto legislativo 3 luglio del 2017 numero 117 e successive modifiche prescrive l'adeguamento dello Statuto sociale al codice del terzo settore entro la scadenza del 30 giugno, poi prorogata al 31 ottobre 2020. Rilevata la complessità dell'operazione di adeguamento dello statuto dell'associazione Famiglia e Solidarietà, già da tempo, grazie alla preziosa collaborazione del socio avv. Nicolosi Andrea è stato compiuto un lavoro preliminare per poi arrivare con una bozza del nuovo testo in consiglio di amministrazione.

Questo prezioso lavoro preparatorio è stato analiticamente esaminato nella seduta del consiglio di amministrazione del 27/07/2020 durante la quale sono stati affrontati tutti i punti meritevoli di chiarimento e approfondimento con il sostegno del prezioso ufficio legale del centro servizi volontariato.

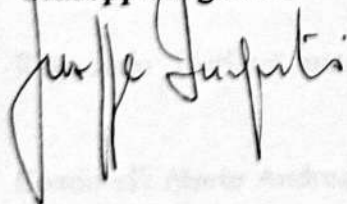
Dopo circa due ore di confronto e verifica, è stata approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto che oggi viene sottoposto all'approvazione di questa assemblea straordinaria dei soci. Non essendo prevista la presenza del notaio per questo tipo di modifica statutaria, la proposta del CdA è stata preventivamente inoltrata per posta elettronica a ciascun socio per arrivare in assemblea con cognizione specifica dei contenuti del testo e per consentire a ciascuno di esaminarlo con la dovuta attenzione. Durante questa assemblea viene distribuito il testo cartaceo.

Dopo aver letto tutti gli articoli del nuovo statuto e constatato che tutti i presenti hanno preso visione degli articoli nella formulazione proposta dal consiglio di amministrazione e che non sussistono riserve o dubbi di alcun genere, il presidente chiede ai presenti di esprimersi sul testo oggetto in esame. I soci plaudono al lavoro svolto e approvano all'unanimità il testo che viene allegato a questo verbale e ne costituisce parte integrante. Pertanto si provvederà a tutte le operazioni di registrazione previste dalla normativa per le quali viene delegato il presidente dell'Associazione sig. Condorelli Rosario.

Completate tutte le operazioni la seduta assembleare straordinaria viene dichiarata conclusa alle ore 20,15.

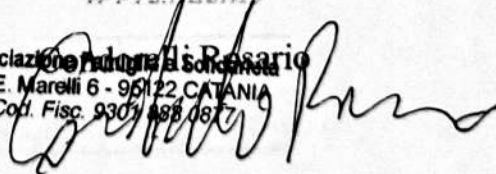
Il Segretario

Giuseppe Inguanti



Il Presidente

Associazione Famiglia e Solidarietà
Via E. Marelli 6 - 95122 CATANIA
Cod. Fisc. 93018880877



Questo prezioso lavoro preparatorio è stato analiticamente esaminato nella seduta del consiglio di amministrazione del 27/07/2020 durante la quale sono stati affrontati tutti i punti meritevoli di chiarimento e approfondimento con il sostegno del prezioso ufficio legale del centro servizi volontariato.

Dopo circa due ore di confronto e verifica, è stata approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto che oggi viene sottoposto all'approvazione di questa assemblea straordinaria dei soci. Non essendo prevista la presenza del notaio per questo tipo di modifica statutaria, la proposta del Cda è stata preventivamente inoltrata per posta elettronica a ciascun socio per arrivare in assemblea con cognizione specifica dei contenuti del testo e per consentire a ciascuno di esaminarlo con la dovuta attenzione. Durante questa assemblea viene distribuito il testo cartaceo.

Dopo aver letto tutti gli articoli del nuovo statuto e constatato che tutti i presenti hanno preso visione degli articoli della formulazione proposta dal consiglio di amministrazione e che non vi sono obiezioni, il presidente

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Catania
Ufficio Territoriale di Acireale

LIQUIDAZIONE IMPOSTA	
Reg.	847050TT. 2020
Ipote.	Reg.to II
Cat.	al n. 847 serie 3
Bollo	a richiesta di ASSOCIAZIONE
T.S.	FAMIGLIA E SOLIDARIETA'
Sanz.	IL DIRETTORE PROVINCIALE
Int.	IL FUNZIONARIO
Totale	Salvo Mario Salvatore

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Lodato)



Il Presidente

Il Segretario

Associazione Famiglia e Solidarietà
Via E. Mattei n. 6 Catania
Codice fiscale 93013380877

Giuseppe Inguanti

Associazione Famiglia e Solidarietà
Via Ercole Marelli 6 95122 Catania
C.F. 93018880877

Soci presenti all'Assemblea Straordinaria del 29 Settembre 2020

Condorelli Rosario nato a Catania il 07/10/1956

Condorelli Rosario

Inguanti Giuseppe nato a Catania il 09/03/1954

Giuseppe Inguanti

Marletta Maria nata a Catania il 08/03/1956

Maria Marletta

Longhitano Marcello nato a Catania il 08/04/1953

Ardini Renata nata a Catania il 12/11/1970

Renata Ardini

✗ Di Chiara Giovanni nato a Palermo il 19/01/1973

Giovanni Di Chiara

✗ Marino Marcella nata a Catania il 08/03/1966

Marcella Marino

✗ Nicolosi Andrea nato a Catania il 05/09/1973

Andrea Nicolosi

Pontorno Angela nata a Catania il 10/08/1967

Di Gaetano Daniela nata a Catania 24/01/1970

Raimondo Dorianata nata a Catania il 02/05/1977

Condorelli Mario Andrea nata a Catania il 24/04/1993

STATUTO

ASSOCIAZIONE "FAMIGLIA E SOLIDARIETA'" OdV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"Associazione Famiglia e Solidarietà ODV", da ora in avanti denominata *"associazione"*, con *sede legale* nel Comune di *Catania in Via Ercole Marelli n. 6* e con *durata illimitata*.

La variazione della Sede legale nello stesso comune non comporta modifica dello Statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro, è libera, apartitica e apolitica* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi in via principale* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari*:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del "Codice del Terzo settore" (attività i art. 5 del Codice del Terzo Settore);
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (l);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del "Codice del Terzo settore" (u);
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (v)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro

che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web, indirizzo mail).

che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) la dichiarazione di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) la dichiarazione di obbligarsi a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- e) la dichiarazione a non mancare a più di due assemblee consecutive;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali e particolari come da informativa.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibererà in merito in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

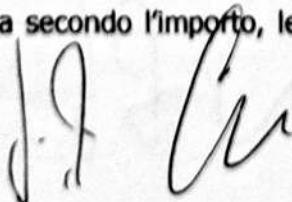
ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;



d) di non mancare a più di tre assemblee consecutive (la presenza per delega viene considerata presenza a tutti gli effetti).

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il mancato pagamento della quota sociale o l'assenza in tre assemblee consecutive equivale ad un recesso da parte dell'associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta (anche per via telematica) la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato nella prima riunione utile.

Il recesso del Socio viene annotato sul libro dei Soci da parte del Consiglio di Amministrazione.

diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

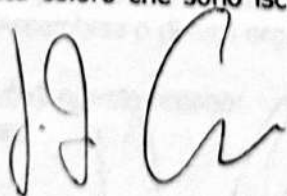
ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea, regolarmente costituita, è l'organo supremo dell'associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto, e agli eventuali regolamenti, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.



Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Sia la partecipazione all'assemblea che la votazione può avvenire per via telematica.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta anche per via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e/o mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il *bilancio di esercizio*;
- c) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- d) delibera sulla *esclusione degli associati*;
- e) delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- f) approva l'eventuale *regolamento interno dell'associazione*;
- g) delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- h) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- i) delibera l'importo della quota associativa annuale ed il termine per il suo pagamento.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto, in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, tranne nel caso di modifiche per obblighi di legge, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

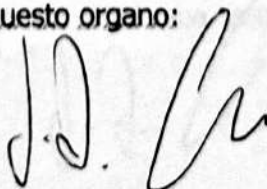
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



- proporre l'importo della quota associativa annuale ed il termine per il suo pagamento all'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei volontari;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare i libri sociali di sua competenza;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente fa parte dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e dei dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

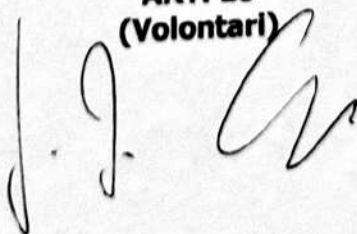
ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli *associati* hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente o all'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Volontari)



I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari devono formalizzare per iscritto la loro disponibilità con la compilazione dell'apposita domanda di iscrizione a volontario.

I soci sono considerati volontari a tutti gli effetti tranne nel caso che esplicitino la loro indisponibilità.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o *extra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti *correnti* a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

